

N. ... R.G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE - UNITÀ DUBLINO



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

nato in PAKISTAN il , C.F.

sedicente, C.U.I.

, ID VESTANET

, elettivamente domiciliato in Genova,

Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE - UNITÀ DUBLINO, C.F. 97953870587, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del suo Dirigente

RESISTENTE

avente ad oggetto l'impugnativa *ex artt. 3 d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc.* del provvedimento prot.

con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente in
Slovenia, in quanto Stato competente in ordine alla domanda di protezione internazionale: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

- Esaminato il ricorso *ex artt. 3 d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.*, depositato il 24/07/2019
- Visto il provvedimento del 23/7/2019 con il quale il Giudice relatore ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, *ex art. 3 comma 3 quater cit.*

- rilevata la regolare comunicazione e notifica del ricorso e pedissequo decreto alle parti in data 24/7/2019.
- Viste la comparsa di costituzione in data 2/8/2019 e relative note di replica in data 14/8/2019

OSSERVA

1. cittadino del PAKISTAN ha impugnato il procedimento citato in premessa sulla base dei seguenti motivi: sulla base dei seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 3 par. 2 Reg.Dublino per carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Slovenia;

b) violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta di Nizza, per rischio di essere sottoposto in caso di rientro in Pakistan a danno grave derivante dalla situazione di conflitto interno od a tortura o altri trattamenti inumani e degradanti

c) violazione dell'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli artt. 3 par. 2 e 17 Reg.Dublino, attese le condizioni di salute per la grave patologia cardiaca: un rientro in Slovenia, con successivo rimpatrio in Pakistan impedirebbe al ricorrente di accedere alle cure di cui necessita

d) Violazione dell'art. 7 l. 241/90 per mancanza dell'avviso al ricorrente dell'avvio del procedimento amministrativo

e) Violazione dell'art. 10-bis l. 241/90 per mancanza dell'avviso al ricorrente del preavviso di rigetto;

f) violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU in ragione del rischio di essere sottoposto a torture o altri trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro in Pakistan;

g) violazione dell'art. 2 comma 6 d.lgs. 286/98 per mancata traduzione del provvedimento impugnato

h) violazione della Convenzione OIL, della Direttiva 2009/52/CE e dell'art. 8 CEDU, in virtù del percorso di integrazione nel nostro Paese, grazie anche ad una regolarizzazione della sua posizione lavorativa.

2. L'Unità Dublino, nel costituirsi, ha richiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in sintesi, quanto segue:

- L'inapplicabilità della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Reg.Dublino, i margini della quale sono definiti dalla norma (e dal relativo considerando n. 17) che ne limita l'operatività ai casi di ricongiungimento familiare, per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli
- Che oggetto del procedimento non è una (nuova) valutazione del rischio connesso all'eventuale "refoulement" verso il Paese di origine, ma la legittimità della decisione del Ministero dell'Interno di chiedere riammissione del ricorrente nel territorio del Paese Europeo competente. lo Stato membro è anch'esso tenuto all'obbligo internazionale di non respingimento in un paese terzo in cui il ricorrente potrebbe essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (la giurisprudenza CEDU riconosce ai singoli Stati la

massima libertà nell'applicazione del principio di *non refoulement*, a prescindere dal riconoscimento dello status di rifugiato);

- che non sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Slovenia. L'unico precedente giurisprudenziale che riconosce carenze sistemiche è riferito alla Grecia, così come l'unica raccomandazione della Commissione Europea. Inoltre, il rapporto di Amnesty International conferma la partecipazione della Slovenia al programma della Relocation. Per quanto concerne le recenti modifiche normative del sistema di accoglienza e della procedura di protezione internazionale, sebbene siano di natura restrittiva, rispettano senza ombra di dubbio gli standard minimi riconosciuti dai Paesi membri; infatti non è dato rinvenire una sospensione dei trasferimenti c.d. "Dublino" verso la Slovenia da parte degli altri Stati europei.
- in relazione all'asserita violazione dell'art. 10-bis L. 241/90, che le violazioni procedurali asserite dal ricorrente sarebbero comunque da considerarsi sanate ex art. 21- octies L. 241/90, trattandosi di provvedimento vincolato.

3. Nel merito. Affrontando il primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Sulle carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza in Slovenia, il ricorrente cita e allega un report di Amnesty International ed un articolato e documentato rapporto tratto dalla pagina di Are You Serious¹ su medium.com *Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border*² (9 maggio 2019). Può rinvenirsi in rete anche la traduzione italiana del medesimo rapporto tratta dal sito www.meltingpot.org, *Rapporto sulle pratiche illegali di espulsione collettiva al confine tra Slovenia e Croazia*³.

Dal rapporto emerge che il numero di persone a cui è stata negata la procedura di asilo, e che sono state respinte collettivamente in Croazia in base all'accordo di riammissione, è aumentato drasticamente dopo il maggio 2018. Stando alle denunce dei migranti respinti, il metodo con cui la polizia slovena tratterebbe gli immigrati costituirebbe un grave caso di abuso di potere. Molti di coloro che sono riusciti ad attraversare il confine manifestando l'intenzione di chiedere asilo in Slovenia si sono visti negare il proprio diritto e sono stati consegnati alla polizia croata, senza passare attraverso le adeguate procedure legali.

La polizia di frontiera – si afferma – ha falsificato, e continua a farlo, i colloqui con i richiedenti asilo con l'intento di far apparire che le persone non hanno intenzione di chiedere asilo in Slovenia, il che fornirebbe, alla stessa polizia di frontiera, un'alternativa lecita per processare i migranti secondo la procedura prevista dall'accordo bilaterale di riammissione firmato da Slovenia e Croazia nel 2006.

¹ *Are You Serious* started off in the summer of 2015, as the civil initiative of first responders from Croatia who tried to support the refugees on the Balkan route. Today it's a registered NGO with around 200 volunteers in many different countries. Fonte: <https://www.newsdeeply.com/refugees/contributor/are-you-serious>.

² Consultabile su: <https://medium.com/are-you-serious/report-on-illegal-practice-of-collective-expulsion-on-slovene-croatian-border-e1210bf7dd8f7fbclid=IwAR2zywjVUAkwMM7uIGIn9JsjW6JjhFsaRbUqmmoMj6LWVJ9uFKmeU3UGsl>

³ Su: <https://www.meltingpot.org/Rapporto-sulle-pratiche-illegali-di-espulsione-collettiva.html#.XjRZz-SFPIV>

Si riferisce poi che "Minacce, violenze, abusi di potere e negazione dei diritti fondamentali sono diventati una pratica comune in altre stazioni di polizia di frontiera e le espulsioni collettive in Croazia avvengono quotidianamente con il sostegno, e la consapevolezza, di alti funzionari di polizia e governativi, nonostante l'alto rischio di ulteriori violenze e furti da parte della polizia in Croazia" e che "Molti di coloro che sono stati portati alle stazioni di polizia slovene hanno anche denunciato violenze, minacce, richieste di tangenti e l'obbligo di firmare documenti senza alcuna traduzione. Molti di coloro che sono stati riconsegnati alla polizia croata dalla Slovenia sono stati, poi, anche vittime di abusi e violenze sul confine croato-bosniaco: hanno subito percosse, furti di denaro e oggetti personali. La polizia slovena sta eseguendo una riammissione sistematica al confine pur essendo pienamente consapevole che esiste un alto rischio di tortura e abuso da parte della polizia croata nel procedimento di espulsioni collettive in Bosnia-Erzegovina".

L'anno scorso la polizia slovena ha ufficialmente respinto 4.653 persone in Croazia in base alle norme previste dall'accordo di riammissione. "Ciò significa che oltre la metà delle 9.149 persone che sono state processate per aver attraversato illegalmente il confine sono state consegnate alla polizia croata e successivamente espulse in Bosnia ed Erzegovina. La stragrande maggioranza delle persone processate sulla base dell'accordo di riammissione si sono viste negare il diritto alla procedura di asilo da parte della polizia slovena che sta ancora conducendo espulsioni sistematiche in Croazia sotto le mentite spoglie della riammissione".

Vi è poi un dato che conferma che la pratica del rifiuto di riconoscimento del diritto di accesso alla procedura di asilo è diventata sistematica dopo le disposizioni della polizia generale a fine maggio 2018. Ad esempio, nella stazione di polizia di Črnomelj (sud-est della Slovenia), che è la più vicina da Velika Kladuša (Bosnia ed Erzegovina), a maggio, su 379 persone processate per attraversamento illegale della frontiera, 371 (pari al 97,88%) avevano presentato domanda d'asilo; solo un mese dopo, nel giugno 2018, per via delle disposizioni date alla polizia, su 412 persone che avevano attraversato il confine illegalmente, solo 13 (il 3,15%) hanno ufficialmente chiesto asilo.

Tali informazioni trovano pieno riscontro nel report dell'UNHCR *Viaggi disperati 2018*⁴ dove a pag. 21 si dice (sottolineature aggiunte): "Ci sono state costanti segnalazioni in merito ai respingimenti di migliaia di persone in Paesi limitrofi da parte della polizia e di altre autorità di diversi Paesi della regione. L'UNHCR e i suoi partner e/o altre ONG hanno segnalato frequenti respingimenti da Bosnia Erzegovina, Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Grecia, Ungheria, Romania, Serbia, Slovenia, e Spagna nel 2018. Inoltre, ci sono state segnalazioni di respingimenti dall'Albania, dalla Bulgaria e dal Montenegro, mentre la legalità delle prassi adottate al confine franco-italiano è stata messa in discussione dalle ONG. Oltre a impedire l'accesso alle procedure di asilo per chi è in cerca di protezione internazionale, i respingimenti possono costituire una violazione del divieto di espulsioni collettive (...) I respingimenti possono inoltre esporre le persone a pericoli estremi, incluso mettere a rischio vite umane, a causa di violenze da parte delle autorità e di condizioni meteorologiche".

⁴ Consultabile alla pagina

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67715#_ga=2.243984898.642170523.1548753735-126843143.1534746251

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: d6a1306d470176a62888ea2929c794e3
Firmato Da: MONTECUCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d096809af0d7487c081ee3

Secondo la fonte citata dal rapporto UNHCR⁵ (traduzione libera), "Amnesty International Slovenia ha visitato Velika Kladuša and Bihać in Bosnia-Herzegovina alla fine di giugno 2019 e ha parlato con 70 persone; 58 si erano recate al confine tra Slovenia e Croazia e 51 di queste volevano presentare richiesta di asilo ma sono state riportate in Croazia. Le testimonianze confermano che le autorità Slovene hanno limitato l'accesso all'asilo ed hanno effettuato dei respingimenti senza esaminare le richieste di asilo e senza consentire un ricorso. Molti rifugiati e richiedenti asilo affermano che la polizia slovena ha ignorato le loro richieste di asilo e ad alcuni è stato detto che «non c'è asilo in Slovenia» (...) Ad alcune persone è stato richiesto di sottoscrivere dei documenti in lingua slovena, che non comprendono, mentre ad alcuni la polizia ha detto che sarebbero stati portati in centri di accoglienza per richiedenti asilo, ma sono invece stati riportati in Croazia. Gli individui rimpatriati in Croazia sono stati inseguiti dalla polizia croata fino alla Bosnia, gli sono stati portati via i soldi e distrutti i cellulari, mentre alcuni si sono anche lamentati di agenti croati violenti".

Alla luce della documentazione prodotta e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, sopra esaminate, la prima censura del ricorrente - concernente l'impossibilità del trasferimento del ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Slovenia e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.

Nel caso di specie, appare fondata il rischio attuale che il ricorrente venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Slovenia, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento. Benché il richiedente abbia già presentato in Slovenia domanda di protezione (sicché appare sventato il pericolo di respingimento in Croazia), le informazioni sopra riportate suscitano serie perplessità sul sistema di accoglienza e di asilo vigente attualmente in Slovenia, così come, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione che si respira nella società civile, tra i leader al governo e tra le forze di polizia nei confronti degli stranieri entrati illegalmente nel Paese che abbiano presentato, o siano intenzionati a presentare, domanda di protezione internazionale.

Tutte le circostanze riportate, in assenza di documentazione di segno contrario da parte convenuta, sono sufficienti per ritenere fondata il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

La domanda deve dunque essere accolta.

4. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione

⁵ Total Slovenia News, *Amnesty Contradicts Police Denials that Slovenia is Illegally Rejecting Migrants* del 20/6/2018, su: <https://www.total-slovenia-news.com/news/1670-amnesty-contradicts-police-denials-that-slovenia-is-illegally-rejecting-migrants>

dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Non si provvede, allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, non risultando in atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato prot. _____ del _____ el Ministero dell'Interno - Dip. per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Unità Dublino, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Slovenia;
- dichiara l'Italia Stato competente a decidere la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in camera di consiglio in videoconferenza il 7/4/2020.

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)